



COMUNE DI MONTALCINO

**REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Canone Unico)

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO **Capo unico** **Presupposto e classificazione del Comune di Montalcino**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone" istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui corrispettivo pattuito rimane dovuto in quanto non sostituito dal Canone.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune di Montalcino, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di

cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicchè nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3 **Definizioni oggettive**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

-per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Montalcino quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante la c.d. *dicatio ad patriam*; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

-per **“diffusione di messaggi pubblicitari”** si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicchè vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche che non richiamano la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di Montalcino appartiene alla classe **"comuni fino a diecimila abitanti"** come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone, in base ai flussi turistici rilevati e al valore commerciale stimato, è suddiviso nelle seguenti zone, distinte in categorie:
 - **1° categoria: comprende le seguenti Vie e la parte di centro abitato del capoluogo da esse racchiuso, come risultanti anche dalla planimetria allegata (Allegato 1 al Regolamento):**
 - Piazzale Fortezza – Via Ricasoli – Viale della Libertà – Via sant'Agostino - Via Spagni – Via Cialdini fino ad intersezione con Costa Spagni – Costa Spagni tra intersezione con Via Cialdini e Via delle Scuole – Via delle Scuole da intersezione con Costa Spagni fino al termine – Piazza del Popolo – Via Matteotti – Costa di Piazza Garibaldi – Piazza Garibaldi – Via Panfilo dell'Oca. Il tutto come indicato e riportato nella planimetria allegata, unita al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale).
 - **2° categoria: comprende le parti del centro abitato del capoluogo non ricomprese nella 1° categoria, oltre all'abitato delle località di Castelnuovo dell'Abate, Sant'Angelo in Colle e Sant'Angelo Scalo;**
 - **3° categoria: comprende tutte le parti del territorio comunale non ricadenti nelle altre categorie.**
3. A ciascuna categoria, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, è assegnato un coefficiente definito *"coefficiente territoriale"* che tiene conto della loro rilevanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, nonché della particolare utilizzazione.
4. In sede di approvazione delle tariffe annuali, la Giunta Comunale può deliberare riduzioni delle tariffe medesime, anche di carattere transitorio, per determinate categorie di soggetti o fattispecie particolari.

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo Primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 5

Tipologia di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina le attribuzioni tra i Settori ed uffici comunali competenti ad emettere e verificare gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione, ed anche per la gestione dell'entrata (liquidazione del canone dovuto, versamenti, accertamenti e riscossione coattiva). Con delibera di Giunta comunale viene nominato il funzionario responsabile della gestione dell'entrata, nel caso di affidamento le attribuzioni del funzionario responsabile dell'entrata spettano al Concessionario.
2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, di durata non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili. La durata dell'occupazione permanente, in ogni caso, non può essere superiore a 9 anni.
3. Sono **temporanee ovvero giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle **occasionali**, quali:
 - a) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - b) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle 4 ore;
 - d) Le occupazioni per traslochi.
5. Sono occupazioni **abusive**, quelle:
 - a) realizzate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;

- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve a mezzo pec. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente al rilascio del titolo in ragione della tipologia della occupazione e durata provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e succ.ve modificazioni), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.

9. I provvedimenti di concessione relativi alle occupazioni permanenti rilasciati dal Comune di Montalcino in vigore della TOSAP e, successivamente, del COSAP, hanno validità e producono effetti sino alla data del 31 dicembre 2027.

Capo secondo: Procedimento amministrativo

Articolo 6

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta all'Amministrazione Comunale e più precisamente al Settore Finanze e Tributi, che provvederà all'istruttoria della domanda ed al rilascio della concessione/autorizzazione richiesta, nonché al calcolo del Canone dovuto.
2. Il Responsabile del rilascio della concessione/autorizzazione di cui al precedente capoverso è designato quale autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e allo svolgimento di tutte le attività previste dalla stessa Legge n. 689/1981, e s.m.i., o comunque dalle disposizioni di legge in materia *medio tempore* vigenti.
3. Nel caso di esternalizzazione della gestione del canone con formula concessoria, la nomina è operata dal soggetto affidatario, su designazione dell'Amministrazione Comunale.
4. La domanda in carta legale, fatta eccezione per i soggetti esenti, va redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale, nei tempi e nei modi previsti, deve contenere, **a pena di improcedibilità**:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa pec; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la pec nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - b) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) la misura (espressa in metri quadrati o metri lineari ove più confacente) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico e gli eventuali elementi di arredo previsti, che non potranno essere cambiati per tutta la durata annuale dell'autorizzazione, fatti salvi casi di comprovate esigenze straordinarie, debitamente comunicate in via preventiva all'Ente;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.
 - g) versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti, in base ai criteri stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta comunale;

- h) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.
5. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto), nonché con il deposito delle marche da bollo, salvo che non sia attivata la procedura di bollo virtuale.
 6. I documenti tecnici vanno consegnati, se possibile, anche su supporto informatico;
 7. La domanda riguardante il rilascio/rinnovo di autorizzazione inerente attività edilizia, impalcature, ponteggi, passi carrai, automezzi/container nonché ordinanze sindacali, deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data dell'inizio l'occupazione.
 8. L'autorizzazione riguardante l'occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno giorni 5 prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente il quale potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Qualora l'occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima.
 9. E' consentito avanzare domanda verbale rivolgendosi all'Ufficio di Polizia municipale soltanto per le occupazioni del tutto occasionali e giornalieri di lieve importanza. L'autorizzazione si intenderà rilasciata con il pagamento del Canone dovuto.
 10. le domande non rientranti nei commi 4 e 5 vanno presentate 60 gg. prima dell'occupazione.
 11. La domanda ed i relativi documenti, in originale ed in copia, vanno presentati con le seguenti modalità:
 - a) con consegna diretta all'Ufficio protocollo;
 - b) a mezzo pec con sottoscrizione con firma digitale del/i richiedente/i, sia della domanda che dei documenti relativi, da inoltrare all'indirizzo pec: ragioneria@pec.comunedimontalcino.it
 12. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendosi egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari (concessione edilizia, pareri, autorizzazione del proprietario in caso di servitù, ecc.).
 13. La domanda per l'occupazione del suolo pubblico in occasione di manifestazioni ed eventi, riprese cinematografiche, spot pubblicitari, raduni di autoveicoli e motoveicoli, manifestazioni ed eventi culturali deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
 14. La riserva di parcheggi pubblici e l'uso del suolo pubblico per manifestazioni in Piazza del Popolo, sono eventualmente concessi solo per eventi con patrocinio del Comune di Montalcino.

Articolo 6-bis
Procedure per particolari occupazioni

1. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica autorizzazione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella durata e nella superficie.
2. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso della Polizia Locale, con le limitazioni che l'Ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.
3. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
4. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora.
5. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.
6. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 4 ore. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc..
7. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale. Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
8. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del Canone assolve contestualmente tale obbligo.

Articolo 7

Istruttoria della domanda

1. Il Responsabile del Settore comunale competente in ragione della domanda di occupazione, ricevuta provvede tramite il nominando responsabile del procedimento, ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda di occupazione risulti in tutto o in parte incompleta il Responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio comunale provvederà ad acquisire direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata.
5. Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione quando, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'Ufficio che rilascia il provvedimento amministrativo. Fino a quando l'Ufficio non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi. I pareri tecnici devono essere espressi e rimessi al Responsabile del procedimento entro il termine massimo di 5 giorni dalla ricezione della richiesta indicando se del caso speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione.
6. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente, dei diritti e spese di istruttoria da corrispondere secondo i criteri stabiliti dall'apposita deliberazione di Giunta comunale.
7. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, richiede all'Ufficio comunale competente ovvero provvede alla liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione del Canone deve provvedere alla richiesta al Settore Finanze e Tributi della posizione contributiva del richiedente con riferimento alle annualità pregresse, la cui mancata regolarizzazione è causa ostativa al rilascio del titolo richiesto. Acquisiti i dati l'incaricato della liquidazione comunica al richiedente il Canone dovuto il ragione della sua richiesta affinché provveda entro gg 15 dalla ricezione della comunicazione al versamento delle somme dovute, fornendo copia dell'attestazione di versamento.
8. L'Ufficio Comunale preposto al rilascio del titolo amministrativo provvede ordinariamente entro 60 gg. dal ricevimento della domanda al protocollo e sempre previa avvenuta acquisizione della prova del pagamento del Canone dovuto e della regolarizzazione delle morosità pregresse.

9. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario, quest'ultimo deve provvedere ai sensi del presente articolo, ed è possibile conferire a questi anche l'intera gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 8

Rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Responsabile del Settore incaricato, rilascia o nega la concessione e/o l'autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente, preferibilmente a mezzo pec e comunque con formalità tale da garantirne per il destinatario l'effettiva conoscenza.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato previa verifica dell'assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) " marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
 - b) " spese di sopralluogo, ove necessario;
 - c) " deposito cauzionale ovvero polizza fideiussoria esigibile a semplice richiesta e senza la preventiva escussione del debitore garantito, ove richiesto;
 - d) " pagamento del Canone Unico dovuto;
3. L'entità della cauzione non fruttifera di interessi, ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta è stabilita di volta in volta, dall'Ufficio Tecnico tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree pubbliche e le strutture pubbliche e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) per particolari motivi è circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
4. La cauzione/fideiussione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal Dirigente o figura apicale dell'ufficio Tecnico competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell'autorizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno. Analogamente si darà seguito all'incasso della fideiussione. La cauzione non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla

data di verifica da parte dello stesso Ufficio Tecnico della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

5. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria. Si prescinde dalla richiesta di deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale i predetti uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Per occupazioni permanenti, causate da parti architettoniche di edifici sporgenti su suolo pubblico l'autorizzazione relativa è implicita nell'approvazione del progetto e nel permesso di costruzione del fabbricato.
7. Non è consentito il rilascio, rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione in caso di sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o tributi) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 9

Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario/autorizzato:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata; - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Articolo 10

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciato, anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti comunali, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo

l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, ai regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione.
6. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
7. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
8. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad effettuare il versamento del Canone dovuto alle scadenze prefissate, qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione.
9. Il suolo pubblico dato in concessione deve essere unico per ciascun esercizio che svolge attività economica, senza soluzione di continuità, e non può essere suddiviso in più parti. Fanno eccezione le occupazioni legate ai passi carrabili e quelle dovute alla presenza di marciapiedi.
10. Nei suoli pubblici dati in concessione è vietata qualsiasi forma di mescolanza di bevande e/o preparazione/sporzionamento di alimenti all'esterno dei pubblici esercizi. Il suolo pubblico può essere utilizzato esclusivamente per il servizio e il consumo di alimenti e bevande e l'arredamento deve avere detta esclusiva finalità, con l'eccezione dei manufatti di delimitazione che saranno autorizzati.
11. Il suolo pubblico dato in concessione è delimitato da segni a terra apposti dalla Polizia Municipale. I segni devono essere sempre ben visibili, al fine di verificare la corretta occupazione degli spazi concessionati.
12. Il concessionario di suolo pubblico deve essere in regola con il pagamento – ancorché rateizzato – del canone, nonché dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali. Al riguardo è tenuto obbligatoriamente e inderogabilmente a presentare apposita autodichiarazione, all'atto della presentazione della domanda di concessione, nonché – per le occupazioni permanenti – entro il 31 maggio di ogni anno. La mancata presentazione dell'autodichiarazione comporta l'automatica decadenza dalla

concessione, come del pari l'avvenuto accertamento di morosità a posteriori, fatto salvo il caso di pagamento entro 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'accertamento della morosità;

13. Gli elementi di arredo posizionati devono essere esclusivamente quelli richiesti e indicati nella domanda di occupazione, e non possono essere cambiati per tutta la durata annuale dell'autorizzazione, fatti salvi casi di comprovate esigenze straordinarie debitamente comunicate in via preventiva all'Ente.
14. I titolari di concessioni permanenti, oltre alla dichiarazione di cui al precedente comma 12, attestano a mezzo autodichiarazione che il suolo pubblico occupato è quello corrispondente alla planimetria presentata al Comune di Montalcino sulla base della quale è stato rilasciato il provvedimento di concessione in corso di validità.

Articolo 10-bis

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'uso della concessione, nonché per il ripristino della sede viabile, dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;
3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.
4. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Articolo 10-ter

Continuità e utilizzazione del suolo pubblico

1. In considerazione del fatto che l'occupazione del suolo pubblico sottrae alla collettività l'uso di uno spazio, in virtù della motivazione che su di esso viene esercitata un'attività definibile di pubblica utilità come la somministrazione, si determinano le seguenti condizioni di garanzia sulla continuità:
 - a. nel centro storico del capoluogo e delle frazioni le concessioni a carattere permanente sono dichiarate decadute qualora, in uno qualsiasi dei mesi invernali, le stesse non siano utilizzate per oltre 40 giorni, anche non consecutivi;
 - b. ai fini del presente articolo sono considerati invernali i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo;
 - c. per effettiva utilizzazione del suolo pubblico si intende non il solo mantenimento nello stesso di attrezzature, manufatti, strutture, ma anche il reale svolgimento in esso delle ordinarie attività alle quali dette attrezzature, manufatti e strutture sono preordinate;
 - d. i pubblici esercizi titolari di concessioni di suolo pubblico in Montalcino capoluogo hanno l'obbligo di garantire - alternandosi tra loro - l'apertura, in modo tale che, in ogni giorno dell'anno, almeno uno di detti esercizi risulti aperto. La mancata osservanza di detto obbligo comporta l'immediato riesame delle concessioni rilasciate;
 - e. nel caso di suolo pubblico concesso ad attività artigianali, oppure commerciali, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 62/2018, l'effettiva utilizzazione è ritenuta presente nel corso di una giornata solo qualora l'esercizio risulti aperto al pubblico e pienamente operante per almeno sei ore, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00;
 - f. la Polizia Municipale vigila sull'effettiva utilizzazione delle concessioni, con particolare riguardo ai periodi dell'anno di minore afflusso turistico;
 - g. al verificarsi delle condizioni di cui in precedenza l'Ufficio comunale competente dà avvio al procedimento di dichiarazione di avvenuta decadenza dalla concessione;
 - h. per spazi oggetto, anche solo in parte, della concessione dichiarata decaduta ai sensi del presente articolo, non può essere rilasciata nuova concessione, al medesimo o ad altro soggetto richiedente, se non decorsi sei mesi dall'avvenuta decadenza;
 - i. i titolari o addetti alle attività economiche concessionarie di suolo pubblico, non oltre un'ora dall'orario di cessazione serale delle attività medesime, sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - i. le tende debbono essere chiuse o ripiegate in modo da limitare al massimo l'ingombro;
 - ii. gli ombrelloni debbono essere chiusi e messi in sicurezza;
 - iii. tutti gli oggetti asportabili (bottiglie, posacenere, legggi porta-menù, zerbini, etc.) debbono essere riposti all'interno dei locali degli esercizi;
 - iv. ogni rifiuto o residuo delle attività deve essere eliminato;
 - v. le fioriere e gli altri arredi possono essere mantenuti nella loro posizione anche fuori orario di attività;
 - j. In occasione di ferie e chiusure delle attività comunque superiori a 15 giorni, tutti gli elementi mobili, compresi tavoli e sedie, debbono essere rimossi. Il suolo pubblico concesso deve essere utilizzato esclusivamente per le attività proprie del concessionario. E' assolutamente vietato utilizzare il suolo pubblico come magazzino o area di ricovero degli arredi, oppure impiegare gli spazi concessi determinando un corrispondente stato di degrado degli stessi, pena la revoca immediata della concessione;

- k. è fatto obbligo di rimozione degli arredi qualora ciò sia necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale o di reti tecniche (energia elettrica, gas, acqua ecc.), o comunque nel caso in cui l'Amministrazione emani apposita ordinanza, o in ogni caso a seguito di comunicazione, anche verbale, della Polizia Municipale;
- l. Nei giorni ed orari di svolgimento dei cortei storici annuali del Torneo di Apertura delle Cacce e della Sagra del Tordo, è fatto obbligo ai titolari di concessione di suolo pubblico di lasciare uno spazio libero per il passaggio dei cortei stessi, secondo le indicazioni determinate dalla Polizia Municipale.

Articolo 11

Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. L'amministrazione **può revocare** o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca.
2. Il concessionario/titolare dell'autorizzazione **decade** dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione e/o attivazione della fideiussione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.
 - b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti.
 - c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.
3. salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
4. Nei casi previsti dal co.2 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del Canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

5. Qualora il Comune proceda alla revoca di una concessione per le fattispecie di cui al co.1 o sia intervenuta la decadenza di cui al co.2, l'eventuale intervenuta affrancazione dal prelievo attuale e/o pregresso, non dà diritto ad alcuna restituzione di somme.
6. Nei casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento a cura dell'Ufficio Tributi comunale. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.
7. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.
8. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, Il Comune, tramite gli Uffici comunali competenti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
9. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 12

Sospensione delle concessioni e autorizzazioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la

sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari.

2. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici
3. (15) giorni per le occupazioni permanenti o cinque (5) giorni per quelle temporanee, si darà luogo d'ufficio al rimborso del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.
4. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, ne il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 13

Subentro nella concessione e nell'autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, e quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
3. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i Canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.
4. Salvo l'avvenuta affrancazione del canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del co.2 del presente articolo.

Articolo 14

Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga con specifica istanza debitamente motivata.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dagli artt. 5 e 6 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti ed un 15 giorni della scadenza per le occupazioni temporanee
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la istanza segue lo stesso *iter* previsto in via generale dal presente regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del Canone dovuto.
5. Nel caso di richiesta di proroga, intendendosi come tale la richiesta di aumento del tempo dell'occupazione già concessa, ma non di durata pari alla stessa e quindi da determinarne un

rinnovo, l'istanza deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione

6. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, tenuto conto del disposto del co.1 del presente articolo.
7. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
8. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

**TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE
TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI
NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHE' DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI
AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE**

Capo Primo: Superficie e tipologie

Articolo 15

Impianti per le affissioni pubbliche e private

1. Il Comune di Montalcino, in considerazione della propria dimensione demografica e di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, stabilisce che la superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e private deve essere di complessivi mq. 200, così ripartiti:

- a) mq. 30, pari al 15%, è la superficie destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) mq. 150, pari al 75%, è la superficie destinata alle affissioni di natura commerciale e comunque di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;
- c) una superficie non superiore a mq. 20, pari al 10%, è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia affidato in concessione;

2. Gli impianti stabili per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) standardi monofacciali e bifacciali delle dimensioni multiple di cm. 70x100, quali cm. 100x140, 140x200, 200x140 e 140x100;
- b) plance o tabelle delle stesse dimensioni di cui sopra;
- c) poster da mt. 6,00 x 3,00;

3. Gli ulteriori spazi da destinare all'occorrenza alle pubbliche affissioni sono:

- a) ponteggi e steccati di carattere provvisorio;
- b) altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente regolamento.

4. Gli impianti di cui può essere autorizzata l'installazione per le affissioni dirette di manifesti di natura commerciale da parte di privati, anche per conto di terzi, possono essere costituiti esclusivamente da poster di metri 6,00 x 3,00 mono o bifacciali.

5. Gli impianti del pubblico servizio hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione

del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Montalcino – Servizio pubbliche affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari, a norma di quanto stabilito dal presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento e, in generale, alle vigenti disposizioni di legge.
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve indicare per ciascuno di essi: a) la destinazione dell'impianto;
b) l'ubicazione;
c) la tipologia;
d) la dimensione e il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve essere corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco dei detti impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi per le affissioni può essere rideterminata ogni anno, qualora nel periodo precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi nell'una o nell'altra categoria, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità che si presentano.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune di Montalcino per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, detti soggetti possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. In tale ipotesi, essi otterranno dal Comune il rimborso in decimi dell'imposta già corrisposta, sempreché dell'impianto non si sia già usufruito per un periodo non superiore a tre mesi.

Articolo 16

Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili

1. Sono impianti e/o mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati ovvero qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:

a) Insegna di esercizio

È da considerare "insegna di esercizio" il manufatto di proprietà privata recante scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio e denominazione della Ditta e dell'Azienda rappresentata, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura,

installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b) Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Fuori dai centri abitati, è consentito il posizionamento di pre-insegne, ai sensi dell'art.51 c.13 del Reg. Att. Codice della Strada, ad una distanza di 500 mt. prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

c) Sorgente luminosa

E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) Cartello

Si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc... essi sono utilizzabili in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto. Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra due cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

e) Striscione, locandina e stendardo

Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di striscioni, come disciplinata dall'art.51 c.10 del Reg. Att. Al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto. L'esposizione di striscioni è limitata allo

svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni. Non è consentita l'installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.

L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattrore successive allo stesso. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art.51 del Reg. Att. al Codice della Strada. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli standardi entro le ventiquattrore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Le domande devono essere presentate non prima di 90 giorni e non oltre i 40 giorni antecedenti alla data di esposizione. Resta fermo il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo. Nella domanda è necessario indicare la durata delle manifestazioni, che in ogni caso non può eccedere i 15 giorni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada per un massimo di tre strade.

f) Segno orizzontale reclamistico

E' da considerarsi "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Impianto di pubblicità di servizio

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L'impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal suo Reg. Att., per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. Att. al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Esplicando l'impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.

h) Impianto di pubblicità o propaganda

E' da qualificarsi "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come

striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (es. rotori; display etc.).

i) Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al canone.

3. La elencazione di cui al co.1 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.
4. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 16-bis Pubblicità varia

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

1. PUBBLICITA' FONICA:

- a) La pubblicità fonica é ammessa esclusivamente nelle aree esterne al centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
- b) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Regolamenti comunali.

2.VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA' COMMERCIALE

- a) Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.
- b) All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300. c) E' vietata la distribuzione di adesivi.

3.PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI

La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano.

4.PUBBLICITA' EFFETTUATA DA TEATRI

Sugli impianti di dimensioni 4x2 mt. o superiori, autorizzati come insegne siano essi cassonati, retroilluminati o schermi a led e destinati alla promozione della programmazione teatrale:

a) è consentito al gestore del teatro, che deve essere in esercizio, effettuare pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi:

- fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli;
- fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione);
- il 20% sarà facoltà del gestore concederlo alla Amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui lo stesso non intenda concedere al Comune tali spazi, sarà vincolato all'utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione dell'attività teatrale.

b) con gli stessi criteri, è consentita l'installazione di una insegna da parte dei teatri che ne siano privi.

5.PUBBLICITA' SU STRADA

Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole "aree pedonali", deve essere: a) certificata antisdrucchiolo;

b) idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;

c) idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;

d) mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti. Inoltre i richiedenti sono tenuti a fornire al Comune spazi su tali impianti da destinare alla promozione dell'attività istituzionale, di pari metratura di quelli autorizzati a scopo commerciale, che dovrà comunque essere correttamente mantenuto dal soggetto interessato.

6.PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTE

E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

7.PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO

a) E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:

- lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
- lungo le corsie di accelerazione e decelerazione; - in corrispondenza degli accessi.

b) La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell'area occupata dal parcheggio.

c) Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato.

8.PUBBLICITA' RELATIVA A COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Tale tipologia di impiantistica, la cui superficie non è computabile nel quantitativo massimo previsto e riguardante esclusivamente l'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale, con

l'esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali, dovrà essere presente almeno con un circuito di impianti per ogni Zona così come individuata dal PGI. Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.

9.ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Articolo 17

Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada

1. I mezzi pubblicitari di cui all'art.47 del Reg. Att. al Codice della Strada devono rispettare le caratteristiche indicate nell'art.49 del medesimo Reg. Att. e le prescrizioni di cui all'art.23 del Codice della Strada.
2. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.

Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti

Articolo 18

Autorizzazioni e modalità della richiesta

1. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari *fuori dal centro abitato*, sulle strade ed aree pubbliche del Comune ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente, previa presentazione della domanda corredata della relativa documentazione (terzo comma).
2. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari *nel centro abitato* è di competenza del Comune di Montalcino, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
3. È fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
 - b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
 - c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine, con scritte e targhe apposte su veicoli privati o in forma sonora. Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato Italiane si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo, fermo restando il consenso del Comune di Montalcino all'effettuazione della stessa. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente comma s'intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati. In tutti i casi in cui la posizione del manufatto comporti la manomissione di suolo o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza. E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale, o comunque da intralciare la circolazione.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve presentare la domanda presso il competente Ufficio comunale. **La domanda di autorizzazione** deve essere redatta su carta legale in triplice copia e deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

- in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita I.VA. e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ;
- il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica – nonché, se posseduto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata - per comunicazioni inerenti alla pratica;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto, con l'autodichiarazione di conoscere o sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste nel Piano generale degli impianti e dal presente regolamento;
- Il progetto di insegna o cartello, in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;
- descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto, o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi, con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
- autodichiarazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;
- firma del progetto di professionista iscritto all'albo dei geometri, ingegneri e architetti;
- nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
- Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia del bozzetto stesso. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
 - a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - b) del funzionario responsabile del procedimento, della ubicazione del suo ufficio, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri di telefono;
 - c) del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

5. Istruttoria e integrazione della domanda:

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, dovrà essere prodotta

apposita richiesta di integrazione dal responsabile del procedimento, entro venti giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la domanda verrà rigettata.

Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o imposte) relative alle forme di pubblicità, anche abusiva, pregresse. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate. A tal fine nell'ambito dell'istruttoria viene richiesta all'ufficio competente o all'affidante, il rilascio dell'attestazione di regolarità e qualora fosse sussistente la morosità, il responsabile del procedimento invita con apposita comunicazione il richiedente all'estinzione della morosità pregressa, circostanza questa che verrà comunicata senza indugio dall'ufficio competente. Nelle more della predetta regolarizzazione il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso.

All'esito dell'istruttoria, in caso di esito favorevole, Il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'accogliibilità dell'istanza con l'importo del Canone dovuto, assegnandogli il termine per il pagamento, la cui attestazione di versamento deve essere inviata all'ufficio competente del Comune. Nella medesima comunicazione è indicata anche la posizione contributiva con riferimento alle annualità pregresse, la cui mancata regolarizzazione è causa ostativa al rilascio del titolo richiesto.

6. Rilascio:

L'Ufficio competente, a seguito ed a completamento dell'istruttoria, verificati i pagamenti dovuti entro i sessanta giorni successivi concede o nega l'autorizzazione.

Nell'autorizzazione previo richiamo e riporto degli obblighi che sussistono in capo ai titolari dell'autorizzazione, come definiti dall'art.54 del Reg. Att. Codice della Strada, si indica: a) l'indicazione della chilometrica progressiva dove è autorizzata l'installazione; b) il tipo di impianto;

c) la prescrizioni relative all'installazione ed al programma di manutenzione dell'impianto;

d) la durata e la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto pubblicitario ai sensi dell'art.55 del Reg. Att. del Codice della Strada;

e) il divieto di collocare mezzi pubblicitari recanti messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso mezzo pubblicitario (es. "spazio libero", per questa pubblicità telefonare);

f) l'importo del Canone dovuto in ragione della tipologia del mezzo/impianto pubblicitario e della durata della diffusione;

7. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell'importo dovuto oltre che per il Canone anche degli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative. Il ritiro dell'autorizzazione, se non già inviata in via telematica deve avvenire entro gg 20 dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio. Copia del provvedimento autorizzativo rilasciato, dovrà essere inviato all'ufficio comunale o se vi è affidamento della gestione dell'entrata al Concessionario, per i suoi relativi adempimenti.
8. L'intervenuta variazione della denominazione o della ragione sociale, deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione attraverso una dichiarazione redatta ai sensi del

DPR 445/2000. Tale comunicazione è unica anche qualora il soggetto sia titolare di più autorizzazioni, debitamente elencate nella comunicazione.

9. Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato al Comune con il quale si dovranno concordare le modalità di svolgimento dell'intervento manutentivo che, comunque, non potrà protrarsi per più di 90 giorni per l'intera durata dell'autorizzazione.
10. Qualora la domanda non possa essere accolta il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, avvia la procedura di cui all'art.10 bis della L. n.241/1990.
11. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata dal subentrante, tempestivamente e comunque non oltre gg.30 dal predetto trasferimento, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento. Il provvedimento di voltura è rilasciato a condizione della regolarità dei versamenti dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria interessata dalla cessione e senza rimborso alcuno per il subentrato. In difetto di comunicazione del subentrante nei modi e termini summenzionati, l'esposizione è considerata abusiva.

Articolo 19

Procedura per il rilascio del nulla osta

1. Il Comune è tenuto a valutare e, se del caso rilasciare, il nulla osta all'installazione di impianti pubblicitari per quegli impianti che insistono su tratti urbani di strade comunali ovvero che siano visibili da strade comunali.
2. Il Comune evade la domanda entro 30 giorni secondo la procedura prevista dal precedente art.21 per il rilascio dell'autorizzazione.
3. L'amministrazione procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta al Comune, allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.
4. Il Comune, esaminati gli atti, qualora sussistano i presupposti rilascia il Nulla Osta, previo pagamento delle spese di istruttoria. A conclusione del procedimento, l'Amministrazione procedente avrà cura di inoltrare al Comune copia dell'autorizzazione.

Articolo 20

Termine per l'installazione

1. Il termine per l'installazione degli impianti/ mezzi pubblicitari permanenti viene fissato nel provvedimento di autorizzazione in ragione della tipologia dell'impianto, in mancanza nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di pubblicità permanente e nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di pubblicità temporanea.

2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

Articolo 20-bis

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'installazione su suolo pubblico di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il titolare, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di autorizzazione:
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b. evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - c. evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d. evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;
3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.
4. L'autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Articolo 20-ter

Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse.
2. Il Comune potrà pure disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

Articolo 21

Sospensione delle autorizzazioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.
2. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni, si darà luogo al rimborso d'ufficio del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.
3. I titolari saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 22

Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.53 del Reg. Att. al Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni sono: permanenti, quando le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, sono autorizzate per più anni e comunque non inferiore all'anno solare; temporanee quelle di durata inferiore all'anno solare.
2. Chiunque, compreso il soggetto già titolare dell'autorizzazione in scadenza, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell'autorizzazione, può presentare domanda di autorizzazione entro i sessanta giorni e non prima di novanta giorni antecedenti alla data di scadenza dell'autorizzazione. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. L'autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.
3. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 23

Modifica, rinuncia e revoca

1. La modifica del messaggio pubblicitario, sarà autorizzata previo espletamento della procedura di cui all'art.53, co.8, del Reg. Att. al Codice della Strada e previa verifica dell'avvenuta corretta installazione del mezzo pubblicitario autorizzato.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell'autorizzazione. Per le diffusioni permanenti il Canone annuo rimane comune dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le diffusioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari per la diffusione permanente nel corso dell'anno a cui non abbia fatto seguito la comunicazione di rinuncia di cui al co.2 del presente articolo, non dà diritto ad alcun rimborso o sottrazione dell'obbligo del versamento del Canone annuo.

Articolo 24

Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell'art.54 del Reg. Att. al Codice della Strada.
2. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art.55 del Reg. Att. al Codice della Strada.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorchè non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone.
5. Provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.
6. Sono comunque ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

a) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

b) il mancato ritiro dell'autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, entro 15 giorni, salvo che il titolo non sia stato inviato al richiedente a mezzo pec.

7. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

8. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 25

Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. Su tutto il territorio comunale è vietata, per ragioni di igiene e di decoro, la pubblicità mediante il lancio di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario e l'apposizione di essi sulle automobili.
2. La pubblicità mediante distribuzione di manifestini è consentita esclusivamente in occasione del mercato settimanale e limitatamente all'area interessata previa autorizzazione da richiedersi direttamente all'ufficio Polizia Municipale.
3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
4. Nel Centro storico e nella frazioni che hanno particolare pregio, non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
5. Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita motivata ordinanza del Sindaco per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico.

Articolo 26

Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 26-bis

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146,co.5, del soprintendente. Decorso inutilmente i termini previsti all'art.146,co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 27

Rimozione d'urgenza e previa diffida

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o con altre forme idonee per l'opportuna conoscenza del destinatario con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il

Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

2. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. In difetto l'occupazione del mezzo pubblicitario si considera abusiva. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 28

Difformità messaggi pubblicitari

1. I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate, devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione la contestazione della difformità ed assegna il termine di dieci giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo atto comunica avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.
2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Articolo 29

Vigilanza

1. Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltretutto sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro 10 giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12 del C.d.S., il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Articolo 30

Servizi utili e frecce industriali

- 1.** La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada comporta la revoca dell'autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l'impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario.
- 2.** Qualora l'impianto sia da considerarsi mezzo pubblicitario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni, dichiarazioni e versamento

Articolo 31

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di Montalcino dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del presente regolamento è sufficiente la dichiarazione, il soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi come soggetto autorizzato e ciò quand'anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.

Articolo 32

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 32-bis

Occupazioni con passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da apposti

intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.

2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare
3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune.
4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.
5. Sono esclusi dal pagamento del Canone gli accessi che abbiano natura esclusivamente pedonale.

Articolo 33

Distributori di carburante e impianti di ricarica di energia elettrica

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui al co.3 dell'art.39 del presente regolamento.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 34

Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al co.4 dell'art.36 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

2. Qualora il cantiere edile interessi aree stradali destinate alla sosta di veicoli tariffata, con concessione a terzi, la tariffa è maggiorata del 50%
3. Se la stessa occupazione si protrae, a seguito di un rilascio di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione (proroga) oltre il termine stabilito nell'atto originario, la tariffa dell'occupazione è soggetta alla maggiorazione del 10% fino al 30° giorno di proroga e del 30% oltre il 30° giorno di proroga

Articolo 35

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione ai sensi dell'art.4 del presente regolamento;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore; le superfici eccedenti i mille mq. sono calcolate in ragione del 10%;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle tariffe del canone sono stabiliti sia i coefficienti moltiplicatori per le zone del territorio di cui alla lett.a) del co.2 del presente articolo, che i coefficienti di valore economico di cui alla lett.d) del presente articolo che vanno applicati sulla tariffa standard per legge. E' facoltà della Giunta, in sede di deliberazione delle tariffe prevedere delle specifiche maggiorazioni e/o riduzioni dei coefficienti di valore economico in ragione della particolarità della tipologia dell'occupazione e della sua durata sino alla misura del 200% della tariffa determinata dall'applicazione dei coefficienti di localizzazione e di valore economico di base.
3. Il canone può essere maggiorato se oneri ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.

4. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Articolo 36

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,00 (uno).
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete e non anche per le antenne che costituiscono occupazione autonoma. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di marzo ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 37

Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale al maggiore o minore impatto ambientale degli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati, alla loro tipologia ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione, tramite la previsione di coefficienti moltiplicatori di valutazione economica per le specifiche tipologie di impianti e mezzi pubblicitari.
2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle Tariffe sono stabiliti sia i coefficienti moltiplicatori per le zone del territorio, che i coefficienti di valore economico di cui del presente articolo che vanno applicati sulla tariffa standard per legge. Sempre nella predetta delibera la Giunta può definire per specifiche ed individuate tipologie di diffusione di messaggio pubblicitario delle maggiorazioni dei coefficienti sino alla misura massima del 200% della tariffa determinata dall'applicazione dei coefficienti di localizzazione e di valore economico di base.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base **alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, la tariffa andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo
4. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Le superfici da trecento centimetri quadrati ed inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e per le superfici superiori al metro al metro quadrato alla metratura successiva. (es. da trecentouno cm quadrati si considera un mq. per le occupazioni di 1,20 mq si considerato 2 metri, per le occupazioni di 2,50 mq si considerano tre metri e così via)
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da

ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

- 8.** Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centro commerciali, o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso cartello, perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.
- 9.** Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 10.** I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
- 11.** Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
- 12.** Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
- 13.** Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
- 14.** Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
- 15.** Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
- 16.** Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 17.** Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

18. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo in occasione di sagre, fiere, e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

Articolo 37-bis

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

- 1.** Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, con tariffe differenziate:
 - *fino al metro quadrato*
 - *oltre il metro quadrato*
- 2.** Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
- 3.** Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- 4.** Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 5.** Qualora la pubblicità di cui al comma 1 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 38

Tariffe annuali e tariffe giornaliere

- 1.** La **tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Montalcino, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad **€ 30,00**.

2. **Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. **Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini** si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto del rilascio della concessione l'importo pari a cinque volte la tariffa annua.
4. **La tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il comune di Montalcino in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari **ad € 0,60**.
5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando gli appositi coefficienti deliberati dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per il canone.
6. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera di Giunta comunale. In difetto di modifica si intendono confermate quelle fissate per l'anno precedente.

Articolo 39

Regole per la quantificazione del Canone

1. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti** il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone anno, viene determinato in base all'effettivo utilizzo del primo anno di occupazione diviso in dodicesimi.
2. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** il Canone è calcolato per giorno di occupazione.
3. la tariffa in via ordinaria al netto delle riduzioni di superficie e tariffarie previste dal presente regolamento si determina attraverso la seguente procedura:
4. Tariffa standard di legge (annua per le permanenti, giornaliera per le temporanee) x coefficiente territoriale x coefficiente di valutazione economica x superficie.
5. Le maggiorazioni previste dal presente regolamento si applicano sulla tariffa standard di legge.

Art. 40

Agevolazioni

1. Il canone, (ovvero la tariffa standard di legge) come determinato dall'articolo 30 del presente regolamento, è ridotto come segue:

- nella misura del 70 % per le iniziative senza corrispettivo/biglietto per i partecipanti, svolte dai soggetti regolarmente iscritti all'albo comunale delle associazioni;
- nella misura del 30% per le iniziative con corrispettivo/biglietto per i partecipanti, svolte dai soggetti regolarmente iscritti all'albo comunale delle associazioni;
- nella misura del 60% per le iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, etc. che siano dichiarate meritevoli di valorizzazione da parte del Comune e non prevedano alcun corrispettivo/biglietto per i partecipanti;
- nella misura del 30% per le iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, etc. che siano dichiarate meritevoli di valorizzazione da parte del Comune e prevedano un corrispettivo/biglietto per i partecipanti;

Articolo 41

Riduzioni delle superfici e delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono previste le seguenti riduzioni **per la diffusione di messaggi pubblicitari**:

a) 50 per cento delle tariffe per:

- la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione. La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
- la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;
- la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso

prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

2. Le riduzioni previste nel presente articolo si applicano a monte sulle tariffe standard di legge.

Articolo 42

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i passi carrabili le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Non sono assoggettate al canone le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- b) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- c) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- d) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni anche per finalità non comprese nella lettera a) del comma 1 del presente articolo;
- e) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- f) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) le occupazioni con rampe, pedane e simili per l'accesso ad attività;
- h) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate da enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- k) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate dalle Pro loco, con sede nel territorio del Comune di Montalcino e iscritte all'apposito albo, in occasione dei festeggiamenti patronali;

- l) le occupazioni effettuate per le manifestazioni tradizionali principali del capoluogo e delle frazioni e quelle ad esse collegate organizzate dai comitati locali (es. sagra del tordo, giostra di Simone ecc.), ad esclusione di mercatini e fiere;

Articolo 43

Dichiarazione per particolari fattispecie

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone.
2. La formale dichiarazione, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune è invece comunque dovuta per le seguenti ulteriori fattispecie:
 - a. nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; e' fatto obbligo al Comune di procedere al congruaggio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;
 - b. per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;
 - c. per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, fermo restando le limitazioni di cui al co.3 dell'art.13-bis del presente regolamento è prevista la presentazione della dichiarazione, con allegato volantino con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. La dichiarazione deve contenere la puntuale indicazione del numero e individuazione del personale addetto al volantinaggio e i luoghi dove intende essere effettuato e deve essere previamente vistata dalla Polizia municipale. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - d. per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e l'attestazione del versamento del canone dovuto;
 - e. per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'inizio della predisposizione degli spazi nei quali veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;

- f. per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
 - g. la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale entro il 31 dicembre dell'anno successivo ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
3. In ragione della tipologia di occupazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario, la dichiarazione va presentata all'ufficio comunale competente per la liquidazione del canone e se l'attività di gestione dell'entrata fosse affidata ad un Concessionario allo sportello in sede.

Articolo 44

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto, in autoliquidazione, entro il 31 maggio. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in 2 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e la restante rata entro le scadenze del 30 giugno di ogni anno solare.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 maggio. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in 2 rate, la prima delle quali la prima da corrispondere nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo dell'autorizzazione e la restante rata entro le scadenze del 30 giugno di ogni anno solare.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e

comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo mentre per le esposizioni per le quali è prevista la sola presentazione della dichiarazione, la prima rata il giorno prima della dichiarazione e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 5,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 44-bis

Controllo dei versamenti

1. Il Settore Finanze e Tributi in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, Il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec. un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse previsto dal Regolamento comunale delle Entrate vigente alla data del versamento, aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta.

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 45

Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,- considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di Montalcino di pubblico interesse -, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 46

Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera dovuto a causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che la stessa affissione venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le affissioni nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento della tariffa, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita, ove individuato, al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio.

Articolo 47

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è determinata per ciascun foglio e per i periodi di seguito indicati :

- manifesti formato 70 x 100: per i primi 10 giorni
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
 - manifesti oltre il metro quadro: per i primi 10 giorni
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa di cui al comma 2 è maggiorata del 10 per cento.
 3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorata del 100 per cento.
 4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa.
 5. Il pagamento della Canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
 6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti nella delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe del canone.

Articolo 48

Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

2. Sono esenti dal Canone relativo alle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Province e città metropolitane in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.
- h) gli annunci mortuari.

Articolo 49

Spazi privati per le affissioni

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari individuati dall'art. 15 del presente regolamento, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. Gli spazi sono assegnati dalla Giunta Comunale che approva anche la relativa convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, che non potrà essere superiore a 5 (cinque anni) ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (es.: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).
3. L'istanza della ditta o società viene istruita e proposta dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio tecnico in conformità alle linee generali del vigente piano generale degli impianti

4. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni.
5. Il canone di cui al comma 2 del presente articolo non è assorbito dal Canone dovuto per la diffusione del messaggio pubblicitario che rimane comunque dovuto.

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

**Articolo 50
Accertamento**

1. Il Comune, in proprio tramite il Settore Finanze e Tributi, ovvero tramite il Concessionario in caso di affidamento dell'entrata provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019 e dell'art.17 del Regolamento comunale delle entrate.
2. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 20,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
3. L'Ufficio comunale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, provvede alla ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale delle entrate
4. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del vigente Regolamento comunale delle Entrate.

**Articolo 51
Sanzioni e indennità**

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente o in difformità dal presente Regolamento, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione

dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 50 del presente regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 150,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.
4. In caso di occupazione di suolo pubblico con elementi di arredo non conformi alla concessione, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la rimozione degli arredi non conformi entro un termine di 5 giorni. In caso di inottemperanza la rimozione è effettuata dal Comune con oneri a carico del contravventore, i cui costi sono recuperati dal Comune medesimo.
5. Nell'ipotesi di due violazioni commesse, nel corso del medesimo anno solare dal primo accertamento, a quanto disposto dagli articoli del presente regolamento, viene comminata una sanzione da 150,00 a 500,00 euro e la concessione di suolo pubblico è sospesa per un periodo di 7 giorni.
6. Nell'ipotesi di tre violazioni commesse, nel corso di due anni dal primo accertamento, a quanto disposto dagli articoli del presente regolamento viene comminata una sanzione da 150,00 a 500,00 euro e la concessione di suolo pubblico è sospesa per un periodo di 30 giorni.
7. In caso di violazione alle norme del presente regolamento intervenuta entro 1 (un) anno dal termine di sospensione di cui al comma precedente, la concessione di suolo pubblico è revocata. In tal caso non potrà essere rilasciata nessun'altra concessione al concessionario per un periodo di anni 3.
8. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
10. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.
11. Le varie fasi del procedimento sanzionatorio sono disciplinate dalle disposizioni della Legge n. 689/1981, e s.m.i., o comunque dalle disposizioni di legge in materia *medio tempore* vigenti.

Articolo 52

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 53

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 54

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 20,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 55

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 56

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, salvo che con norma nazionale venga previsto un differimento o una facoltà di applicazione, in tal caso entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno in cui la sua vigenza è obbligatoria per legge.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso, di carattere permanente, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito dell'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.